STATUTO
CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”

CASSINA RIZZARDI

Testo definitivo da sottoporre alla approvazione dei Consigli Comunali, dei Comuni facenti parte del Consorzio Impegno Sociale

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1

1. E'costituito tra i Comuni di: Albese con Cassano, Bulgarograsso, Cadorago, Cassina Rizzardi, Casnate con Bernate, Cavallasca, Cirimido, Fino Mornasco, Fenegrò, Grandate, Guanzate, Montano Lucino, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio. Il Consorzio denominato "Impegno Sociale" ha sede in Cassina Rizzardi, via Monte Grappa n.95.

2. Il Consorzio nel quadro delle sue finalità provvede a realizzare e gestire servizi socio-sanitari, quali:
   a) Gestione del Centro Diurno Disabili ubicato in Cassina Rizzardi, Via Monte Grappa n.95;
   b) Servizio Tutela minori e famiglie per conto dei Comuni consorziati che ne facciano specifica richiesta e dei Comuni che, previa apposita convenzione, intendono delegare tale servizio, qualora lo ritengano necessario nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni;
   c) Residenze socio-sanitarie realizzate dal Consorzio per persone disabili.
   d) Servizi e/o strutture per: anziani autosufficienti e non autosufficienti nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni;
   e) Servizi per persone disabili nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni;
   f) Servizi e/o strutture di riabilitazione, educazione fisica nell'ambito dei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni;
   g) Servizi, centri o iniziative di aggregazione giovanile.

3. Il Comune di Cassina Rizzardi, dove trovano sede tutti i servizi e le strutture del Consorzio Impegno Sociale, è il Comune capo Consorzio.

4. Il Consorzio, inoltre, nell'ambito delle funzioni indicate provvede alla elaborazione di progetti in grado di sostenere i Comuni nella gestione e sviluppo di ogni altro servizio sociale, o di programmi di attività sociale nei rispettivi territori o coordinati fra più Comuni, che i Comuni del Consorzio intendono delegare con apposita convenzione.

5. Il Consorzio di cui al punto 2 è dotato di autonomia organizzativa e gestionale.
   Una volta all'anno è indetta la conferenza di servizio tra i rappresentanti i Comuni per la verifica dei risultati raggiunti e la identificazione delle scelte e delle linee strategiche sulle quali sviluppare i servizi socio-sanitari di competenza.
   La conferenza di servizio è convocata dal Presidente del Consorzio, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consorzio "Impegno Sociale" scade il 31 dicembre del 2050, fatta salva la facoltà dei Comuni facenti parte di confermare il Consorzio per un altro periodo, comunque non superiore ad anni 20.

7. I costi di funzionamento del Consorzio sono suddivisi tra i Comuni in proporzione al numero degli abitanti.

8. I costi a carico dei Comuni facenti parte del Consorzio per la gestione del Centro Diurno Disabili, risultanti dopo la deduzione dei contributi regionali o di altre Istituzioni pubbliche, sono così stabiliti:
   a) l'80% sulla base del numero degli utenti fruitori del Centro Diurno Disabili da parte di ogni Comune facente parte del Consorzio;
   b) il 20% quale quota di solidarietà da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio proporzionalmente al numero degli abitanti;
   c) per i Comuni esterni al Consorzio che richiedano l'accesso al Centro Diurno Disabili, oltre la quota stabilita alle lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione stabilisce una quota "una tantum" annuale.

d) Per la gestione della Residenza socio-sanitaria per disabili, i costi a carico dei Comuni del Consorzio e delle famiglie sono definiti annualmente nei bilanci preventivi di competenza.
   Per i Comuni non facenti parte del Consorzio, che richiedano l'utilizzo di posti letto nella Residenza socio-sanitaria, oltre a quanto stabilito nel Bilancio preventivo annuale per i Comuni del Consorzio, è aggiunta una quota "una tantum" annuale, definita dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in relazione agli abitanti del Comune richiedente.
   Il funzionamento della nuova Residenza socio-sanitaria sarà disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
e) Per il Servizio Tutela minori e famiglie, svolto da una équipe multidisciplinare dipendente del Consorzio, il costo è determinato in base:
   a) al monte ore settimanale esercitato dalle figure professionali preposte;
   b) agli oneri derivanti dai costi gestionali per l'utilizzo di spazi e servizi nel contesto della proprietà immobiliare del Consorzio.

   Il pagamento da parte dei Comuni interessati al servizio, ha decorrenza quadrimestrale.
f) I costi, per altri servizi sociali esercitati per conto dei Comuni, sono di volta in volta definiti con apposito provvedimento di impegno di spesa.
g) Al personale del Consorzio, addetto al Centro Diurno Disabili e al Servizio Tutela minori, viene applicato il CCNL degli Enti locali.
h) Il rapporto di lavoro e la regolamentazione contrattuale del personale della Residenza socio-sanitaria sarà definito al momento della entrata in funzione della struttura.

TITOLO II

ORGANISMI AMMINISTRATIVI

Art. 2 – *Assemblea del Consorzio*

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci dei Comuni di cui all'art.1 o da un loro delegato anche esterno al Consiglio Comunale, purché di provata competenza nelle materie di cui alla finalità del Consorzio.

2. I componenti dell'Assemblea del Consorzio di cui al comma 1, durano in carica cinque anni; e comunque per il periodo di durata del mandato amministrativo e sono indicati, con le modalità previste dalle norme legislative, da ogni Comune entro 30 giorni dall'insediamento delle rispettive Amministrazioni Comunali.

3. I membri della Assemblea di cui al punto 1 decadono immediatamente in caso di rinnovo anticipato del Consiglio Comunale; analogamente decadono immediatamente i componenti del Consiglio di Amministrazione ad esso appartenente.

4. L'Assemblea del Consorzio di cui al punto 2, entro 20 giorni dalla loro indicazione, è convocata dal Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio, per gli adempimenti statutari:
   - nomina del Presidente dell'Assemblea del Consorzio;
   - nomina del vicepresidente dell'Assemblea del Consorzio;

   Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti con votazioni segrete e separate. Risultano elette le persone che hanno ottenuto la metà più uno dei voti rispetto ai componenti dell'Assemblea.

5. Il Presidente ed il vicepresidente decadono se la maggioranza dei Comuni componenti il Consorzio sono chiamati al rinnovo dei Consigli Comunali. Essi, comunque, rimangono in carica fino a quando l'Assemblea del Consorzio con i nuovi rappresentanti dei Comuni è convocata per la nomina del Presidente e del vicepresidente del Consorzio.

6. Il Presidente, il vicepresidente dell'Assemblea del Consorzio, nonché i componenti della stessa, assolvono alle loro funzioni senza alcun emolumento.

Art. 3 – *Convocazione dell'Assemblea*

1. La convocazione ordinaria dell'Assemblea, da tenersi almeno due volte all'anno, e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere e approvare, è fatta dal Presidente della Assemblea e in sua assenza dal vicepresidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio provvede a trasmettere l'invito di convocazione a tutti i componenti dell'Assemblea, almeno 5 giorni antecedenti quello stabilito. Nella circostanza di una convocazione straordinaria della Assemblea del Consorzio la comunicazione ai rappresentanti dei Comuni può essere fatta nelle 48 ore antecedenti la riunione.
   Gli argomenti oggetto di trattazione nella Assemblea del Consorzio sono depositati presso la sede del Consorzio.
   La copia di convocazione della Assemblea del Consorzio, con il relativo ordine del giorno, è affissa all'Albo del Consorzio, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Cassina Rizzardi, capo Consorzio.

2. L'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e rappresentanti il 51% della popolazione complessiva dei Comuni del Consorzio, risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
   Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio, o in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede a dichiarare aperti i lavori della Assemblea entro il limite massimo di 15 minuti rispetto all'orario indicato nella convocazione.
   In mancanza del numero legale, la seduta dell'Assemblea è dichiarata dal Presidente non valida ed è riconvocata entro 10 giorni con lo stesso ordine del giorno.
   In seconda convocazione, l'Assemblea provvede alle deliberazioni, purché sia rappresentata da 1/5 della popolazione complessiva dei Comuni del Consorzio risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
   Alla riunione della Assemblea del Consorzio partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, se invitato dal Presidente dell'Assemblea, illustra argomenti specifici all'ordine del giorno della seduta.
   L'Assemblea, una volta verificata la presenza del numero legale, procede alla trattazione, previa una relazione illustrativa da parte del Presidente dell'Assemblea o da parte del vicepresidente, degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo l'ordine cronologico indicato.
   È facoltà dei componenti dell'Assemblea di chiedere l'inversione di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tale circostanza il Presidente, una volta accertata che non vi è l'unanimità di consensi dei presenti, pone in votazione la proposta che risulta accolta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai partecipanti alla votazione.
   Gli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea e dalla stessa trattati sono approvati, se ottengono la maggioranza dei voti espressi dai componenti dell'Assemblea partecipanti alla votazione.
   Dalla Assemblea è redatto un verbale di cui viene data lettura nella seduta successiva. In presenza di eventuali sostanziali discordanze rispetto al pensiero e alle proposte formulate possono essere portate delle "correzioni verbali" dettando brevemente le modifiche e/o integrazioni da parte dei membri dell'Assemblea interessati.

3. L'Assemblea del Consorzio è obbligatoriamente convocata entro 20 giorni dalla richiesta formulata per iscritto e contenente gli argomenti da trattare, dalla metà più uno dei Comuni membri del Consorzio, e comunque rappresentanti il 51% della popolazione complessiva dei Comuni rilevata, al 31 Dicembre dell'anno precedente; oppure da 1/3 dei membri dell'Assemblea rappresentanti la maggioranza della popolazione complessiva del Consorzio, rilevata al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 4 – *Compiti dell'Assemblea*

1. Spettano all'Assemblea del Consorzio:
   - l'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo del Consorzio entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti per gli enti locali.
     Il Bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
     Inoltre provvede:
   - alla approvazione di nuovi investimenti per il potenziamento dei servizi gestiti dal Consorzio;
   - alla approvazione degli obiettivi indirizzati ad assicurare efficienti e qualificate strutture, nonché i livelli dei servizi e delle prestazioni, ai fini di valorizzare la personalità umana sui quali gli organi del Consorzio operano in base al punto 2 dell'art.1;
   - alla approvazione dei criteri dei livelli di compartecipazione dei Comuni facenti parte del Consorzio e dei Comuni non componenti il Consorzio, ma che hanno delegato al Consorzio determinati servizi sociali rivolti alle persone;
   - all'accoglimento delle richieste di altri Comuni di aderire al Consorzio, secondo le modalità stabilite dall'art.6 comma 1, ai fini della utilizzazione dei servizi e delle strutture sociali in essere;
   - all'accoglimento di donazioni da parte di privati, enti e/o fondazioni a sostegno del Consorzio denominato "Impegno Sociale".

2. Spettano altresì all'Assemblea del Consorzio:
   - La nomina del Presidente e di n.6 componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 indicato dal Comune capo Consorzio di Cassina Rizzardi;

   Il Presidente e i sei componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere indicati anche tra i cittadini non residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio, purché di provata competenza ed esperienza nei settori socio-sanitari di cui all'attività del Consorzio.

3. L'Assemblea del Consorzio provvede:
   a) alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, di cui all'articolo 2, punto 4;
   La nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, avviene con votazioni segrete e separate.
   Risulta eletto Presidente colui che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai componenti della Assemblea partecipanti alle votazioni; risultano eletti membri del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dei componenti della Assemblea partecipanti alla votazione;
   b) all'accoglimento delle dimissioni presentate dal Presidente e dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'Assemblea procede entro 20 giorni e con le modalità prima indicate, alla nomina del nuovo Presidente e/o dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. La revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei componenti dello stesso, formulato con mozione documentata e presentata al Presidente del Consorzio dai 2/3 dei membri della Assemblea o dai 2/3 dei Comuni membri costituenti il Consorzio, rappresentanti il 51% della popolazione residente dei Comuni del Consorzio rilevato al 31 Dicembre dell'anno precedente.
   La mozione è discussa dalla Assemblea del Consorzio entro 30 giorni dalla presentazione.
   Qualora accolta dalla maggioranza dei componenti della Assemblea rappresentanti il 51% della popolazione dei Comuni del Consorzio, rilevata al 31 Dicembre dell'anno precedente, il Presidente del Consorzio provvede nei tempi indicati dal precedente punto 3 a convocare l'Assemblea per gli atti conseguenti.

5. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti dello stesso assolvono alle loro responsabilità e funzioni senza alcun emolumento.

Art. 5 – *Funzioni del Presidente dell'Assemblea del Consorzio*

1. Il Presidente del Consorzio "Impegno Sociale" è il legale rappresentante verso i terzi e in giudizio.

2. Il Presidente del Consorzio assicura e garantisce l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea del Consorzio; mantiene i rapporti: con i Comuni costituenti il Consorzio, con gli altri enti locali, con gli Enti pubblici territoriali, con le Fondazioni, le Associazioni onlus e altre associazioni presenti sul territorio.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte di diritto dal vice Presidente;

4. Il Presidente del Consorzio non può assumere iniziative che siano in contrasto con lo Statuto e con le sue funzioni;

5. Al Presidente del Consorzio è assicurata la tutela legale per fatti non derivanti da dolo e colpa grave, nell'esercizio del mandato; come per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – *Adesione dei Comuni al Consorzio*

1. L'adesione al Consorzio di nuovi Comuni è subordinata all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti al Consorzio, fermo restando quanto indicato **all'art.16 punto** 2 e alla deliberazione definitiva della Assemblea del Consorzio.
   Entro 20 giorni dalla approvazione dell'accettazione, da parte della Assemblea del Consorzio, il Comune che accede al Consorzio, provvede:

a) alla nomina del proprio rappresentante nella Assemblea consortile, dando comunicazione scritta al Presidente del Consorzio;
b) al versamento presso la Tesoreria del Consorzio della somma "una tantum" di € 10.000,00.

2. Il Comune aderente al Consorzio fruisce delle priorità stabilite dallo Statuto, nell'utilizzazione dei servizi e delle strutture socio-sanitarie; ed è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi che comunque lo Statuto riserva ai Comuni facenti parte del Consorzio.

3. La quota introitata di cui alla lettera b, punto 1 del presente articolo, è impegnata dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento delle finalità stabilite dallo Statuto e per consolidare i livelli di qualità dei servizi svolti; per la valorizzazione della dignità e dei diritti delle persone disabili, dei minori, nonché degli anziani o emarginati e alla prevenzione del disagio giovanile. È comunque osservata una attenzione prioritaria alle esigenze del Centro Diurno Disabili.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in presenza di eventuali richieste di ogni altro Ente territoriale.

Art. 7 – *Oneri per il funzionamento del Consorzio*

1. I costi di gestione del Consorzio sono a carico dei Comuni del Consorzio, nella misura indicata al punto 7-8 dell'articolo 1.

2. L'Assemblea del Consorzio, nella redazione del Bilancio preventivo annuale, può procedere ad una revisione del meccanismo di riparto delle quote a carico di ciascun Comune, tenendo conto dell'ammontare dei costi per la gestione dei servizi e per la conservazione ottimale delle strutture immobiliari e mobiliari.

Art.8 – *Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 1 punti 2 e 4 dello Statuto, è dotato di piena autonomia gestionale e assicura l'efficienza e l'efficacia delle attività dei servizi erogati, secondo le finalità del Consorzio; garantisce la qualità delle prestazioni socio-assistenziali, il rispetto e la valorizzazione delle capacità e della dignità delle persone che usufruiscono dei servizi; garantisce la collaborazione con gli organismi del Consorzio e con le Istituzioni operanti sul territorio, secondo la legislazione nazionale e regionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura e garantisce una gestione dei servizi che realizzi nel rapporto costi-benefici, compreso i trasferimenti, il pareggio di bilancio.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto rigoroso delle norme statutarie del Consorzio, nella gestione dei servizi che, secondo le finalità del Consorzio, sono dallo stesso deliberati e per i quali è tenuto ad osservare quanto precedentemente indicato nei punti 1 e 2 del presente articolo.

4. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a) il Presidente;
b) n. 6 componenti, di cui all'articolo 4, punto 2;

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e assume gli atti conseguenti la gestione dei servizi socio-sanitari.

6. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente: il giorno, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti, cinque giorni antecedenti la riunione, o in caso d'urgenza, entro 24 ore a mezzo telegramma o fax.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, o impedimento, dal componente del Consiglio stesso più anziano d'età.
   Le riunioni non sono pubbliche. E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitare alle riunioni dello stesso esperti esterni, per comprovate esigenze.
   I membri del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare alle riunioni, nella quale si discute o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale diretto o di loro congiunti o affini entro il quarto grado.
   Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
   Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione dei regolamenti, per il funzionamento degli uffici e dei servizi socio-sanitari assistenziali erogati dal Consorzio.

8. Il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza può adottare atti e provvedimenti anche di competenza dell'Assemblea, che non costituiscono atti fondamentali, ivi comprese le variazioni di bilancio, purché vengano sottoposti a ratifica entro 60 giorni lavorativi;

9. Il Consiglio di Amministrazione formula proposte all'Assemblea per la definizione della pianta organica e procede all'affidamento di appalti e servizi a norma della legislazione vigente.
   Può procedere al rinnovo dei servizi già in essere a carattere continuativo, purché si concludano nell'ambito del quinquennio di durata amministrativa.

Art.9 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in forza della propria specifica responsabilità, assicura:

a) la piena esecuzione delle deliberazioni dell'organo presieduto;
b) la piena collaborazione con il Presidente del Consorzio;
c) le forme opportune di coinvolgimento del personale dipendente del Consorzio e impegnato nei servizi socio-sanitari assistenziali e nelle strutture del Consorzio;
d) la valorizzazione delle professionalità del personale dipendente del Consorzio;
e) il consolidamento delle certificazioni di qualità del Consorzio;
f) le iniziative ritenute utili al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea del Consorzio e dal presente Statuto, riferendo agli organismi del Consorzio.

Art. 10 – *Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente*

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono con rigore le proprie funzioni, rispettando le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli organi del Consorzio, osservando lo Statuto e la convenzione che disciplinano la partecipazione dei Comuni al Consorzio; rispondono dei danni provocati dal non rispetto dello Statuto e della convenzione.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili verso il Consorzio dei danni provocati dalle violazioni di cui al punto 1, nonché degli obblighi riguardanti la buona conservazione del patrimonio e delle strutture destinate ai servizi socio-sanitari assistenziali.

3. La responsabilità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si applica ai componenti che hanno fatto rilevare in modo tempestivo il loro dissenso nel verbale delle riunioni e negli atti assunti dal Consiglio stesso.
   Il Consorzio assicura, comunque, l'assistenza legale ai componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati in giudizio, per fatti non derivanti da dolo e colpa grave nell'esercizio del mandato.
   Qualora si tratti di materia penale, sempre che non sussista conflitto con gli interessi del Consorzio, in caso di assoluzione, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese.

Art. 11 – *Revoca e azione di responsabilità*

1. In caso di ripetute inosservanze, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Assemblea del Consorzio può provvedere alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
   La revoca è proposta all'Assemblea del Consorzio dal Presidente del Consorzio, nonché dai componenti della stessa, purché rappresentino il 51% della popolazione dei comuni del Consorzio rilevato al 31 Dicembre dell'anno precedente.
   La proposta di revoca, contenente le motivazioni, deve essere notificata, 10 giorni antecedenti la convocazione della Assemblea, agli interessati, che possono presentare le proprie controdeduzioni.
   Il Presidente del Consorzio informa l'Assemblea del Consorzio delle controdeduzioni pervenute.
   L'Assemblea del Consorzio, qualora ritenga non congrue le controdeduzioni presentate, delibera sulla proposta di revoca del membro interessato del Consiglio di Amministrazione.
   La proposta di revoca è approvata a votazione palese, se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Consorzio, e rappresentanti il 51% della popolazione dei Comuni del Consorzio, rilevata al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Con l'accoglimento della proposta di revoca, di cui al punto 1, nella stessa seduta, l'Assemblea delibera, ove necessario, l'adozione dell'azione di responsabilità nei confronti del membro interessato del Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta dell'avvio dell'azione di responsabilità è formulata dal Presidente del Consorzio ed è accolta, se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti che partecipano alla votazione.

Art. 12 – *Direttore*

1. Il Direttore è nominato, qualora lo si ritenga necessario, dalla Assemblea del Consorzio tra i funzionari dirigenti dei Comuni facenti parte del Consorzio; oppure tra persone in possesso di una specifica competenza nelle problematiche socio-sanitarie derivanti dalle attività svolte o dalle funzioni assolte nelle istituzioni elettive e secondo la procedura indicata agli artt. 4 e seguenti del R.D. 2578/1925 e art. 32 del D.P.R. 902/1986.
   Le funzioni di Direttore sono assolte per un biennio e non possono comunque prorogarsi per più di anni 6.

2. Il Direttore è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile disciplinata dalle vigenti norme in materia.

3. Il Direttore assicura l'attuazione degli indirizzi programmati e il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto del Consorzio, specificate nell'ambito delle proprie responsabilità dal Consiglio di Amministrazione.

4. Compete in particolare al Direttore:

a) collaborare con il Consiglio di Amministrazione, formulare proposte, predisporre relazioni tecniche sulle problematiche organizzative dei servizi e delle strutture assegnate in gestione dal Consorzio; redigere, unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, il Conto consuntivo e le relazioni di accompagnamento per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione e successivamente per l'approvazione della Assemblea del Consorzio;
b) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) dirigere e sovraintendere, unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al personale dipendente del Consorzio, proponendo i provvedimenti per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per il miglioramento dei servizi e delle strutture;
d) disporre le proposte disciplinari nei confronti del personale; formulare le proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) presiedere le commissioni di gara; stipulare e sottoscrivere unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione contratti e convenzioni del Consorzio;
f) Firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
g) Controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

5. Il compenso economico del Direttore è definito dal Consiglio di Amministrazione con contrattazione separata e diretta con l'interessato; comunque il trattamento economico, anche sottoforma di rimborso spese mensili da definire, deve essere circoscritto entro parametri sostenibili e rispettoso delle finalità sociali del Consorzio;

6. Gli oneri per il Direttore sono posti a carico del Bilancio del Consorzio.

7. Al Direttore del Consorzio è riconosciuto, come per i componenti del Consiglio di Amministrazione, la tutela giudiziaria per fatti non derivanti da dolo e colpa grave.
   Qualora si tratti di materia penale, sempre che non sussista conflitto con gli interessi del Consorzio, in caso di assoluzione, il Direttore del Consorzio ha diritto al rimborso spese, qualora anticipate.

Art. 13 – *Segretario del Consorzio*

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere assegnate dalla Assemblea del Consorzio ad un impiegato e/o dirigente anche appartenente ai Comuni costituenti il Consorzio, purché abbia i requisiti di legge.
   Le funzioni di Segretario del Consorzio sono attribuite per un triennio, rinnovabile per analogo periodo.

2. In via del tutto eccezionale, le funzioni di Segretario possono essere attribuite, a titolo temporaneo, ad un dipendente di qualifica adeguata nella pianta organica del Consorzio, con solo compiti di assistenza e di redazione dei verbali di seduta.

3. Le funzioni del Segretario:

a) partecipare all'Assemblea del Consorzio, redigere e controfirmare i verbali nonché trasmetterli ai Comuni consorziati;
b) tenere il libro verbali delle assemblee;
c) predisporre, controfirmare ed esporre all'Albo del Comune capo Consorzio, le delibere della Assemblea del Consorzio, nonché provvedere alla tenuta delle deliberazioni della Assemblea in apposito classificatore.
d) svolgere ogni altra incombenza riguardante il funzionamento del Consorzio.

4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Segretario del Consorzio da definirsi prima dell'incarico e comunque entro i limiti dettati dalle funzioni circoscritte di cui al punto 3, del presente articolo, sono a carico del bilancio del Consorzio con le modalità specificate nell'art. 7 comma 1 del vigente Statuto. L'Assemblea del Consorzio, con apposita deliberazione, può assegnare le funzioni di Segretario, al Direttore del Consorzio, sempreché questi venga nominato a norma di Statuto. In questo caso, vengono meno i presupposti per la nomina del Segretario di cui al presente articolo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Art. 14 – *Accesso al Centro Diurno Disabili*

1. Ai Comuni facenti parte il Consorzio "Impegno Sociale" è prioritariamente assicurato, l'accoglimento nel Centro Diurno Disabili di Cassina Rizzardi di persone disabili residenti nel proprio territorio e che hanno necessità di fruire del servizio socio-sanitario.
   Solo dopo avere soddisfatto le esigenze dei Comuni facenti parte del Consorzio, possono essere accolte, qualora siano disponibili i posti, le richieste formalizzate da altri Comuni.

2. Nella circostanza di cui al punto 1, i Comuni devono assicurare e garantire la copertura degli oneri complessivi a carico, nonché la quota mensile a carico della famiglia, qualora questa non ottemperi al versamento diretto al Consorzio ogni fine mese.

3. Il Consiglio di Amministrazione a fronte di una reiterata inadempienza nei versamenti dovuti, è tenuto ad assumere i provvedimenti idonei, in quanto nessun onere aggiuntivo, rispetto a quanto deliberato con il Bilancio di previsione, deve ricadere sui Comuni componenti il Consorzio.

4. Sul totale dei posti disponibili presso il Centro Diurno Disabili di Cassina Rizzardi, sono comunque riservati n.3 posti per i Comuni costituenti il Consorzio.

5. Il Consiglio di Amministrazione preposto alla gestione del servizio è tenuto ad osservare e ad applicare quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 15 – *Accesso alla Residenza socio-sanitaria*

1. Ai Comuni facenti parte il Consorzio "Impegno Sociale" è assicurato l'accoglimento di persone disabili residenti nel proprio territorio e aventi la necessità della residenza permanente nella struttura socio-sanitaria, di proprietà del Consorzio;

2. Solo dopo avere soddisfatto le esigenze dei Comuni facenti parte del Consorzio, possono essere valutate, ed eventualmente accolte dal Consiglio di Amministrazione, qualora siano disponibili dei posti letto, le richieste formulate da altri Comuni.
   A fronte dell'accoglimento delle richieste formulate dai Comuni non facenti parte del Consorzio, questi devono prioritariamente provvedere ad adottare un provvedimento amministrativo "ad hoc" contenente l' assunzione a proprio carico: a) della quota una tantum annuale; b) dell'onere mensile, compresa la retta mensile a carico della famiglia, qualora questa non ottemperi ogni fine mese al versamento della quota a proprio carico;

3. L'Assemblea del Consorzio delibera la quota a carico del Comune su proposta del Consiglio di Amministrazione; parimenti l'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota mensile a carico della famiglia dell'utente della Residenza socio-sanitaria.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nella determinazione della quota mensile a carico del Comune e della retta mensile a carico della famiglia dell'utente della Residenza socio-sanitaria, tiene conto del contributo giornaliero erogato dalla Regione Lombardia;

5. L'Assemblea del Consorzio, con la approvazione del Bilancio annuale di previsione, determina l'onere e le modalità di versamento dei Comuni del Consorzio con utenti presso la Residenza socio-sanitaria e approva la proposta del Consiglio di Amministrazione inerente la retta mensile a carico delle famiglie
   L'Assemblea del Consorzio, con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, determina le modalità di versamento degli oneri a carico dei Comuni non facenti parte il Consorzio, di cui al punto 2 del presente articolo;

6. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare e ad applicare quanto stabilito dal presente articolo, assumendo le iniziative idonee, ove occorra, per il rispetto da parte dei Comuni interessati e delle famiglie degli utenti della Residenza socio-sanitaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 16

1. Il patrimonio del Consorzio al 31 Dicembre 2008 è costituito:

- dall'area sulla quale è in corso di costruzione la Residenza socio-sanitaria ubicata nel Comune di Cassina Rizzardi, via Monte Grappa-Via IV Novembre;
- dall'area di cui ai mappali n. 322, 327,176, 175, ove insistono i servizi, quali: Centro Diurno Disabili; Servizio Tutela minori; dagli immobili, mobili, mobili registrati e arredamenti;Uffici amministrativi e organismi del Consorzio;
- dalle donazioni eventualmente fatte da privati e associazioni in denaro o beni mobili, immobili e terreni.

2. Il patrimonio immobiliare del Consorzio di cui al punto 1 alla data del 31/12/2008 è stimato in € 1.700.000,00 e rimane in capo esclusivo ai Comuni di: Albese con Cassano, Cirimido, Bulgarograsso, Cadorago, Cassina Rizzardi, Casnate con Bernate, Cavallasca, Cirimido, Fino Mornasco, Fenegrò, Grandate, Guanzate, Montano Lucino, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio.

3. Il patrimonio immobiliare di cui al punto 1 e 2 è destinato per le attività connesse alle finalità dello Statuto e non può essere né distratto per uso diverso, né alienato per qualsiasi titolo.

4. Il valore del patrimonio immobiliare, di cui sopra, viene annualmente adeguato con il Bilancio di previsione.

5. Eventuali deroghe di cui ai punto 1 e 2, approvate dall'Assemblea del Consorzio, possono essere approvate, sempreché il Comune che aderisce al Consorzio si faccia carico della quota "una tantum", definita dal Consiglio di Amministrazione, e da versare, previa deliberazione del competente Consiglio Comunale, nell'arco del triennio successivo alla adesione al Consorzio.
   L'introito è destinato alla efficienza dei servizi erogati per le persone più deboli.

6. L'alienazione dell'eventuale patrimonio mobile o immobile, non più ritenuto idoneo alle finalità del Consorzio e/o non necessario, è oggetto di decisione deliberativa dell'Assemblea del Consorzio, al'uopo convocata dal Presidente.
   Il ricavato è destinato esclusivamente alle finalità stabilite dallo Statuto.
   Le donazioni al Consorzio di privati, rientrano nel patrimonio del Consorzio e sono destinate dall'Assemblea del Consorzio alle finalità stabilite dallo Statuto.

Art. 17- *Adesione al Consorzio*

I Comuni che aderiscono al Consorzio successivamente alla data del 31/12/2008, non hanno alcun titolo al patrimonio del Consorzio, di cui all'articolo 16 dello Statuto, fatta salva la eventuale deroga di cui all'articolo precedente;
i Comuni che aderiscono al Consorzio, successivamente alla data del 31/12/2008, partecipano con propri oneri, sulla base del riparto deciso dagli organismi del Consorzio, ai servizi e strutture socio-sanitarie che il Consorzio ha in fase di realizzazione e/o intende realizzare nel tempo; in tal caso, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare è di esclusiva pertinenza di tutti i Comuni facenti parte del Consorzio e che hanno sostenuto tutti gli oneri conseguenti.

Art. 18 – *Scioglimento del Consorzio e recesso dei Comuni dal Consorzio*

1. Lo scioglimento del Consorzio "Impegno Sociale" ha luogo, indipendentemente dalla data della scadenza, quando i 2/3 dei Comuni, per propria valutazione autonoma, e con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, decidono di non continuare a farne parte.

2. Il Presidente del Consorzio, ricevuti dai Comuni le delibere dei singoli Consigli Comunali, in copia conforme all'originale e rese esecutive, provvede a convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea del Consorzio, per la presa d'atto delle condizioni che fanno venire meno la prosecuzione delle funzioni e della attività del Consorzio.

3. L'Assemblea dei Sindaci, preso atto dello scioglimento del Consorzio, di cui al punto precedente, nomina una commissione per l'alienazione del patrimonio immobiliare e di quanto altro risultante dalla documentazione esistente.

4. La Commissione, di cui al punto 3, provvede anche alla liquidazione degli eventuali oneri al momento in essere, alla riscossione di eventuali crediti e alla liquidazione di tutto il patrimonio, nonché alla regolarizzazione della posizione del personale, dipendente del Consorzio, secondo le norme contrattuali vigenti ed applicate dal Consorzio.

5. Le risultanze contabili e derivanti dalla liquidazione di tutto il patrimonio sono ripartite tra i Comuni facenti parte del Consorzio, di cui all'articolo 16 per la parte ad essi riferita, secondo parametri che tengono conto dei criteri seguiti nella determinazione delle quote di partecipazione dei Comuni per la realizzazione delle strutture e dei servizi di cui alle finalità dello Statuto.
   Le risorse assegnate ai Comuni in sede di liquidazione devono essere impegnate, nei rispettivi bilanci, per destinazioni sociali, rivolte alle persone più deboli dei propri territori, nel rispetto delle finalità del disciolto Consorzio.

6. Nel corso della durata del Consorzio "Impegno Sociale" ogni Comune componente può liberamente recedere dal Consorzio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento, fermo restando l'obbligo di sostenere gli impegni di spesa assunti verso il Consorzio per l'intero anno, avendo il Comune che formula il recesso approvato il Bilancio annuale preventivo, con i costi per i servizi in atto per la parte di propria competenza, sia ordinaria che per gli investimenti programmati nel corso dell'anno di riferimento.
   Il recesso di un Comune dal Consorzio, comporta comunque l'obbligo, qualora sia stata assunta apposita deliberazione del Consiglio Comunale, di versare al Consorzio la quota a carico del Comune, per l'intera durata dei mutui contratti dal Consorzio, per investimenti finalizzati alla realizzazione di strutture e servizi sociali e sanitari.
   La richiesta di recesso deve essere approvata con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti al Consorzio.
   La copia conforme all'originale ed esecutiva della deliberazione di recesso deve essere inviata al Presidente del Consorzio il quale entro 30 giorni dal ricevimento provvede alla convocazione della Assemblea del Consorzio per la presa d'atto conclusiva di recesso dal Consorzio.

7. Il recesso di un Comune, risultante dal punto precedente, comporta altresì il venir meno delle prerogative che a norma dello Statuto sono assicurate ai Comuni componenti il Consorzio nella fruizione dei servizi socio-sanitari gestiti dal Consorzio.
   Al Comune che recede non sono riconosciute la restituzione degli oneri sostenuti per la realizzazione e gestione di servizi e strutture sociali e/o per l'acquisto di aree da destinare ai servizi socio-sanitari, secondo le finalità del Consorzio.

Art. 19 – *Modifiche allo Statuto e alla convenzione*

1. Lo Statuto dei Comuni costituenti il Consorzio "Impegno Sociale" può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni, per iniziativa della metà più uno dei 2/3 dei rappresentanti dei Comuni componenti l'Assemblea o dai 2/3 dei Comuni facenti parte del Consorzio.
   La proposta di modifica e/o integrazioni è sottoposta all'Assemblea dal Presidente del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento ed è approvata con la votazione della metà più uno dei componenti l'Assemblea
   La proposta di modifica e/o integrazione dello Statuto, approvata dalla Assemblea del Consorzio, è trasmessa dal Presidente ai Comuni componenti il Consorzio, per l'approvazione, da parte dei rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Lo Statuto del Consorzio "Impegno Sociale" non può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni nei 180 giorni che precedono il rinnovo dei Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni facenti parte il Consorzio.

TITOLO V

RAPPORTI CONTABILI

Art. 20- *Tesoriere*

Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
Il Servizio di tesoreria viene affidato, mediante appalto ad un Istituto bancario, abilitato a svolgere detto servizio.
Il Servizio è regolato dalle disposizione dell'art. 208 e seguenti del Testo Unico 267/2000 per quanto riguarda la gestione delle entrate e delle spese.
Il Tesoriere è tenuto alla gestione dei titoli e valori del Consorzio, nonché a concedere, su richiesta del Consorzio, anticipazioni di tesoreria nei limiti stabiliti dalla legge.
Al Tesoriere viene trasmesso, il Bilancio annuale e le relative variazioni; nonché copia del Conto consuntivo, con le deliberazioni di approvazione.
Il Servizio tesoreria ha durata triennale e può essere rinnovato, su richiesta, una sola volta.

Art. 21– *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio è nominato dall'Assemblea del Consorzio secondo le norme stabilite dal D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni di integrazione ed esercita il proprio mandato per un triennio; i componenti del Collegio dei revisori dei conti non possono rimanere in carica per più di due mandati.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita tutte le funzioni e competenze assegnate allo stesso dalla legislazione riguardante gli Enti locali;

3. I costi per il Collegio dei revisori dei conti sono a carico del Bilancio del Consorzio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22- *Pubblicazione atti*

Il Consorzio ha un proprio albo per l'affissione e la pubblicità di atti aventi valore "erga omnes" e per qualsiasi atto di rilevanza esterna, non avendo valore di provvedimenti amministrativi.
Per la pubblicazione degli atti pubblici, il Consorzio si avvale dell'utilizzo dell'Albo pretorio del Comune di Cassina Rizzardi, in quanto capo Consorzio.
La certificazione dell'avvenuta pubblicazione, viene rilasciata dal Segretario comunale del Comune capo Consorzio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23- *Approvazione e pubblicazione Statuto*

Lo Statuto consortile viene approvato dall'Assemblea del Consorzio e dai Consigli comunali dei Comuni facenti parte del Consorzio, in quanto atto fondamentale; viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune capo Consorzio per 30 giorni consecutivi; trascorso il termine di pubblicazione, viene trasmesso a tutti i Comuni del Consorzio; nonché pubblicato sul BURL della Regione Lombardia**.**